

PARADIGMI GIURIDICI E TECNOLOGIA DIGITALE

di *Federica Resta*

Sommario: 1. Tecnologia e *Nomos der Erde*. — 2. L'evoluzione della nozione di *right to privacy*. — 3. La dematerializzazione degli atti aventi efficacia probatoria. — 4. Gli strumenti finanziari nell'era digitale. — 5. Moneta elettronica, *e-commerce*, e tutela del consumatore. — 6. L'evoluzione della nozione di « diritto d'autore »: da diritto esclusivo a diritto ad un compenso. — 7. Accesso ai beni digitali e globalizzazione del diritto. — 8. Profili di tutela penale nella società dell'informazione: alcune brevi considerazioni.

1. Tecnologia e *Nomos der Erde*. — Sullo sfondo la questione che si agita riguarda il rapporto tra il diritto e la tecnica. Tema classico ma mai definitivamente archiviato, esso trova oggi delle accelerazioni così spinte che ne fanno il 'problema' del presente. Si tratta di mettere ancora una volta alla prova la sua intrinseca duttilità: in quanto *technè*, il diritto costituisce uno strumento capace di regolare la società seguendola nelle sue evoluzioni, adattando i propri paradigmi, i propri riti, le proprie categorie ai mutamenti più profondi della vita associata. Quando i cambiamenti diventano antropologie di vita il suo compito si carica di responsabilità.

In tale compito di adattamento gioca, ovviamente, un ruolo fondamentale l'interprete chiamato ad applicare fattispecie astratte al multiforme e sempre mutevole dato effettuale. E da sempre, si sa, il suo ruolo è sempre sul confine di una dimensione creatrice, nomotetica, e di una mera attività applicativa; mai come oggi, in questo presente giuridico, caratterizzato dalla perdita dei confini tradizionali, dove è difficile ritrovare direzioni e riferimenti sicuri.

Il saggio di Pascuzzi ⁽¹⁾ dedicato all'esperienza giuridica nell'*era digitale*, rappresenta, alla luce delle precedenti considerazioni, una riflessione di notevole interesse sull'incidenza dei mutamenti indotti dall'accelerazione tecnologica nell'ordinamento giuridico, a cominciare dall'argomentazione degli interpreti del diritto, dalle

fattispecie astratte che questi ultimi devono applicare ad una realtà dai caratteri decisamente nuovi, dai paradigmi tradizionali del rito giudiziario, al modo stesso d'intendere taluni istituti.

Da un lato, dunque, la tecnologia, in quanto prodotto umano e sociale, diviene oggetto di disciplina giuridica: fenomeni come Internet, l'*e-commerce*, la moneta digitale, il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, necessitano di essere regolamentati sotto il profilo giuridico, mediante estensione analogica delle fattispecie tradizionali (con qualche difficoltà in materia penale), o con la previsione di istituti e fattispecie *ad hoc*.

Dall'altro, la tecnologia si offre come strumento del diritto: basti pensare alla *on-line dispute resolution* come metodo alternativo di risoluzione delle controversie, segnatamente quelle arbitrali vertenti sui nomi di dominio, o alla documentazione informatica dell'attività giuridica.

Se la tecnologia si presenta dunque come occasione per un ripensamento di istituti giuridici tradizionali, di categorie che continuano a costituire l'architettura della *dianoia* e dell'argomentazione dell'interprete, allo stesso tempo essa fornisce al giurista strumenti inediti per realizzare un'intima coerenza ed un progressivo adattamento dell'ordinamento giuridico a tali nuove istanze.

Le pagine di Pascuzzi sono pervase dalla

⁽¹⁾ Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2002.